

Ritenuta la necessità di sostenere l'iniziativa della raccolta e trasformazione in alcole di dette partite di vino scadente, prodotto da viticoltori singoli o associati nelle zone della Calabria, allo scopo di favorire, riducendo l'azione depressiva sui prezzi esercitata dai vini di bassa qualità, una conveniente valorizzazione del prodotto di qualità normale;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente tra l'altro, disposizioni per la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la raccolta, trasformazione e vendita collettiva, nonché di contributi statali nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sopra citata;

Vista la domanda avanzata dall'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, con la quale è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione delle operazioni di raccolta e trasformazione del vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11° ed idoneo alla distillazione, prodotto nelle zone viticole della Calabria da viticoltori produttori di vino, singoli o associati;

Ritenuto che l'Ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta sopra specificate;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, intesa ad ottenere, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonché negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino delle Province calabresi, singoli o associati, entro il limite massimo di 20.000 ettolitri di prodotto.

Le modalità e condizioni che regoleranno la gestione collettiva del prodotto in questione, nonché i rapporti fra l'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, ed i conferenti, saranno stabilite mediante un apposito disciplinare predisposto dall'Ente suddetto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5.

L'Ente gestore, per lo svolgimento del suo compito, è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di Enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione ed alla trasformazione in alcole o acquavite del prodotto conferito.

Art. 2.

Sono concessi all'Ente di sviluppo in Calabria:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 per cento nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di distillazione e vendita dell'alcole ricavato dal vino conferito dai produttori di cui al precedente art. 1.

Tali spese, che sono determinate in L. 260 per etto grado, comprendono: le spese di raccolta e trasporto del vino dalla cantina del produttore al deposito di raccolta e da questo allo stabilimento di distillazione; le spese di lavorazione e trasformazione in alcole anche presso stabilimenti non di proprietà dell'Ente gestore, o, comunque, non gestiti da detto Ente; le spese generali di gestione ed amministrazione comprese le assicurazioni, le campionature, le analisi, ecc., le spese per affitto magazzini e contenitori; le spese di trasporto ed assicurazione, dell'alcole dalla distilleria al deposito e da questo all'acquirente, i cali di trasformazione e di magazzino, la perdita derivante dalla differenza tra grado ebulliometrico e quello risultante dal metodo ufficiale; le spese fiscali, per bolli, ecc., e altre spese necessarie per l'esecuzione delle suddette operazioni;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 5 per cento annuo.

In base ai quantitativi di vino conferiti per la distillazione il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su richiesta dell'Ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima del 60 per cento dell'importo delle spese di gestione di cui al precedente comma a).

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 60 milioni. Qualora l'applicazione delle sopra indicate percentuali importasse una spesa superiore al limite suddetto, la percentuale di contributo di cui alla lettera a) sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione complessiva dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di L. 60 milioni.

Art. 3.

Ove gli Enti di raccolta e trasformazione collettiva di uve della vendemmia 1966 abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 25 aprile 1967 l'importo delle provvidenze disposte a loro favore, in applicazione del suddetto articolo, sarà detratto dall'ammontare dei contributi ad essi spettanti in base al precedente art. 2.

Art. 4.

Per tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento l'Ente di sviluppo in Calabria dovrà istituire un'apposita gestione con contabilità ed amministrazione distinte e separate da quelle relative ad altri compiti od attività dell'Ente stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del vino.

Art. 5.

Con decreto del prefetto di Catanzaro è istituita, presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Catanzaro, una Commissione così composta:

dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura di Catanzaro, che la presiede;